

Regolamento
di applicazione della Legge organica patriziale
(dell' 11 ottobre 1994)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

vista la legge organica patriziale del 28 aprile 1992 (LOP);

decreta:

TITOLO I
Competenza e riconoscimento

Autorità competente (art . 130 cpv. 2 legge)

Art. 1 Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, è l' autorità competente per l' esecuzione delle norme legali concernenti il Patriziato.

Istanza di riconoscimento (art . 3 cpv. 1 legge)

Art. 2 L' istanza di riconoscimento deve essere presentata dall' Ufficio patriziale, al Consiglio di Stato e corredata dalla seguente documentazione:

- a) regolamento del Patriziato;
- b) ultimo bilancio o conto patrimoniale (al 31.12);
- c) numero dei fuochi patriziali;
- d) numero degli aventi diritto al voto:
 - domiciliati nel Comune;
 - domiciliati fuori dal Comune;
 - numero dei patrizi minorenni;
- e) l' impronta del sigillo patriziale.

Ufficio patriziale (art. 1 cpv. 3 legge)

Art. 3 Il termine di Ufficio patriziale si estende anche agli esecutivi delle altre corporazioni di diritto pubblico secondo l' art. 1 cpv. 3 LOP segnatamente patriziati generali, corporazioni, degagne e vicinati.

TITOLO II
Dei beni patriziali

Inventario beni patriziali

a) Registro (art . 5 cpv. 4 legge)

Art. 4 ¹I beni patriziali sono singolarmente elencati in un apposito registro, suddivisi tra beni immobili e mobili.

²Il registro deve essere costantemente aggiornato.

b) descrizione (art . 5 cpv. 5 legge)

Art. 5 ¹I beni immobili devono essere indicati per i terreni a Registro fondiario definitivo con il numero di mappa mentre per i terreni a Registro fondiario provvisorio con il numero o l' indicazione del luogo.

²I beni mobili devono essere indicati con la descrizione dell' oggetto.

³Per i fondi gravati da jus plantandi deve essere allestito un apposito registro delle piante di proprietà privata e relativi proprietari.

Alienazione beni:

documentazione (art . 9 legge)

Art. 6 L' istanza di ratifica deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- richiesta dell' istante;
- messaggio dell' Ufficio patriziale;
- rapporto commissionale;
- estratto del verbale del legislativo;
- copia dell' avviso pubblicato all' albo;
- planimetria con l' appartenenza alla zona di piano regolatore.

Diritto di prelazione dei Comuni e del Cantone

(art. 10 cpv. 1 e cpv. 3 legge)

Art. 7 Allorquando il fondo è considerato d'interesse pubblico dalle norme pianificatorie, l'alienazione può avvenire previa rinuncia ad esercitare il diritto di prelazione da parte del Municipio rispettivamente del Consiglio di Stato.

Pubblico concorso:

a) Modalità (art. 15 legge)

Art. 8 L'avviso di concorso per i lavori e le forniture al patriziato deve indicare:

- a) la natura del lavoro o della fornitura da eseguire;
- b) l'Ufficio presso il quale gli interessati possono prendere conoscenza degli eventuali atti accompagnanti il concorso (capitolato, piani d'esecuzione, ecc.);
- c) se del caso, l'importo e la forma della garanzia di cui dev'essere corredata ogni offerta;
- d) il giorno, l'ora e il luogo di eventuali sopralluoghi;
- e) il giorno e l'ora nei quali le offerte devono pervenire all'Ufficio patriziale;
- f) il giorno, l'ora, e il luogo di apertura pubblica delle offerte.

²L'avviso di concorso può prevedere ulteriori formalità.

b) apertura delle offerte (art. 15 legge)

Art. 9 Ogni offerta è registrata a verbale, con l'indicazione delle eventuali irregolarità riscontrate all'atto dell'apertura.

Decisione e aggiudicazione (art. 15 legge)

Art. 10 La decisione concernente l'aggiudicazione o l'eventuale annullamento del concorso da parte dell'Ufficio patriziale, deve essere comunicata per iscritto ad ogni concorrente, con l'indicazione della data della deliberazione e dei rimedi giuridici.

TITOLO III Interventi finanziari CAPITOLO I Fondo di riserva forestale

Fondo di riserva forestale:

I) Scopo (art. 22 cpv. 2 legge)

Art. 11 I proventi del fondo di riserva forestale sono da impiegare per l'esecuzione di lavori forestali, l'elaborazione di piani di assestamento e di gestione, il riscatto di servitù e utilizzazioni incompatibili con il buon governo dei boschi.

²In casi particolari i proventi del fondo di riserva forestale possono essere impiegati per altri scopi di pubblica utilità.

II) Determinazione delle quote (art. 22 cpv. 1 legge)

Art. 12 L'importo delle quote da devolvere al fondo di riserva forestale è stabilito dalla Sezione forestale, nei limiti massimi di cui all'art. 22 della legge, sulla base dei proventi del taglio di boschi. La decisione è comunicata all'Ufficio patriziale interessato e alla Sezione degli enti locali.

III) Forme (art. 22 cpv. 3 legge)

Art. 13 Il fondo di riserva forestale dev'essere costituito presso la Banca dello Stato o un altro istituto di credito, previa autorizzazione della Sezione forestale, nella forma di un libretto o conto di deposito, oppure di un deposito di obbligazioni in valuta svizzera.

²Il deposito delle quote dev'essere fatto entro la fine dell'anno successivo dalla decorrenza dell'obbligo di versamento.

IV) Vigilanza (art. 22 cpv. 3 legge)

Art. 14 La Sezione forestale si accerta presso la banca dei versamenti delle quote; essa è pure autorizzata a verificare in ogni tempo presso la banca la consistenza dei fondi di riserva forestale.

V) Prelevamenti (art. 22 cpv. 3 legge)

Art. 15 Le somme depositate possono essere prelevate con l'autorizzazione della Sezione forestale.

CAPITOLO II Fondo di aiuto patriziale

Fondo di aiuto patriziale.

I) Domanda (art. 26 cpv. 1 legge)

Art. 16 ¹Le domande dei patriziati intese ad ottenere gli aiuti particolari di cui all' art. 26 della legge, devono essere presentate dall' Ufficio patriziale alla Sezione degli enti locali entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate:

- a) dalla risoluzione del legislativo patriziale con relativo messaggio e rapporto commissionale;
- b) dal progetto definitivo dell' opera o dell' infrastruttura e dal loro programma di esecuzione;
- c) dal preventivo e dal piano di finanziamento;
- d) dalle indicazioni concernenti prossimi investimenti a media scadenza (5-10 anni).

²Le domande possono essere presentate dall' Ufficio patriziale anche a titolo preliminare. In questo caso la domanda deve essere corredata da una descrizione dell' opera e da una previsione della spesa.

³Su istanza motivata, il termine di cui al cpv. 1 può essere prorogato.

II) Esame (art. 26 cpv. 2 legge)

Art. 17 L' aiuto è deciso dal Consiglio di Stato a dipendenza delle disponibilità del fondo.

III) Commissione consultiva (art. 27 cpv. 1 legge)

Art. 18 ¹Il Consiglio di Stato nomina, ogni quattro anni, la Commissione consultiva e ne designa il Presidente e il Segretario.

²La Commissione è composta da:

- a) tre rappresentanti dello Stato;
- b) tre rappresentanti degli enti patriziali.

³Il Consiglio direttivo dell' Alleanza patriziale propone i rappresentanti degli enti patriziali.

IV) Determinazione del reddito netto:

1. vendite di beni patriziali (art. 27 cpv. 2 lett. a legge)

Art. 19 ¹Il reddito netto delle vendite di beni patriziali è determinato dal ricavato della vendita, dedotti i debiti contratti per la sua acquisizione e gravanti il bene alienato al momento della cessione, come pure le spese legate alla vendita a carico del patriziato segnatamente spese notarili, spese per l' iscrizione, perizie e pubblicazioni inerenti la vendita.

²Nel caso di vendite secondo l' art. 20 cpv. 2 della legge, è considerato unicamente il ricavato netto che eccede il fabbisogno per il risanamento delle finanze.

³Il ricavato della vendita di legname, in piedi o lavorato, non viene ritenuto fonte di reddito secondo i disposti del cpv. 1.

2. Reddito di capitali (art. 27 cpv. 2 lett. a legge)

Art. 20 ¹Il reddito netto dei capitali è determinato dagli interessi maturati su depositi bancari e conti correnti, dagli interessi obbligazionari, dai dividendi, dai redditi derivanti dalla vendita di titoli o dagli interessi maturati su prestiti a terzi, dedotte le spese bancarie.

²Gli interessi maturati sul fondo di riserva forestale non sono considerati.

3. Reddito degli affitti e delle locazioni.

(art. 27 cpv. 2 lett. a legge)

Art. 21 Il reddito netto degli affitti e delle locazioni è determinato dall' affitto percepito dedotti gli interessi passivi e gli ammortamenti ordinari, nonché le spese d' esercizio e di manutenzione ed altre debitamente documentate.

4. Reddito dei diritti di superficie

(art. 27 cpv. 2 lett. a legge)

Art. 22 Il reddito netto dei diritti di superficie è determinato dall' importo percepito dedotte le spese o contributi di urbanizzazione, di costituzione del diritto e le altre spese debitamente documentate necessarie per il conseguimento del reddito.

V. Base di computo (art. 27 cpv. 2 lett. a legge)

Art. 23 Sono computati i redditi netti conseguiti durante il penultimo esercizio contabile.

TITOLO IV Acquisto dello stato di patrizio

Concessione dello stato di patrizio

a) Domanda (art. 43 legge)

Art. 24 ¹La domanda di concessione dello stato di patrizio è presentata all' Ufficio patriziale dal richiedente, corredata dagli atti ufficiali comprovanti l' adempimento delle condizioni poste dall' art. 43 della legge.

²Se il richiedente appartiene già ad altro patriziato dev' essere unita l' attestazione di svincolo da quest' ultimo.

³La domanda presentata dal marito si estende alla moglie, se consenziente, e ai figli minorenni.

b) Procedura e comunicazione (art. 45 legge)

Art. 25 ¹L' Ufficio patriziale sottopone all' assemblea, rispettivamente al Consiglio patriziale, la domanda di concessione dello stato di patrizio.

²La decisione del legislativo è comunicata al richiedente e all' Ufficio del patriziato che gli avesse rilasciato l' attestazione di svincolo.

Svincolo dallo stato di patrizio:

a) domanda (art. 43 cpv. 1 lett. c legge)

Art. 26 La domanda di svincolo dallo stato di patrizio è presentata per iscritto all' Ufficio patriziale.

b) Procedura e comunicazione (art. 43 cpv. 1 lett. c legge)

Art. 27 ¹L' Ufficio patriziale sottopone all' assemblea, rispettivamente al Consiglio patriziale, la domanda di svincolo.

²La decisione del legislativo è comunicata all' interessato.

TITOLO V

Rinuncia e riacquisto dello stato di patrizio

Rinuncia allo stato di patrizio (art . 50 legge)

Art. 28 ¹La rinuncia allo stato di patrizio, è comunicata per iscritto all' Ufficio patriziale che informa il legislativo.

²La rinuncia ha effetto immediato salvo indicazione contraria dell' interessato.

Riacquisto dello stato di patrizio (art . 50 legge)

Art. 29 Il riacquisto dello stato di patrizio, avviene conformemente agli articoli 24 e 25 del presente regolamento.

TITOLO VI

Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi

Allestimento e aggiornamento registro (art. 57 legge)

Art. 30 La cancelleria comunale fornisce gratuitamente all' Ufficio patriziale i dati necessari per l' allestimento e l' aggiornamento del registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi.

TITOLO VII

Del coordinamento

Commissione di coordinamento (art. 129 cpv. 2 legge)

Art. 31 ¹La Commissione di cui all' art. 129 della legge è composta da 6 membri e un Presidente nominati, ogni quattro anni, dal Consiglio di Stato.

²Il Consiglio di Stato designa pure un segretario della Commissione.

TITOLO VIII

Del reclamo

Reclamo

Art. 32 ¹Contro le decisioni prese nell' ambito degli interventi finanziari di cui agli articoli 26 e 27 della legge, l' Ufficio patriziale può interporre reclamo alla Sezione degli enti locali, entro 15 giorni dall' intimazione.

²Il reclamo, presentato per iscritto e motivato, deve indicare le prove e contenere le conclusioni.

TITOLO IX

Norme finali

Abrogazione

Art. 33 Il regolamento del 29 gennaio 1963 è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 34 Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Pubblicato nel BU **1994**, 547.